




Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.24/2011 DEL 15/06/2011

**"LEGGE DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011"**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Relazione alla “Legge di Assestamento e di prima variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011”.

L’avvenuta adozione da parte della G.R. del D.d.L. sul rendiconto relativo all’anno 2010, ha determinato l’obbligo di procedere alla predisposizione del previsto Disegno di legge di Assestamento del Bilancio di Previsione 2011 ai sensi ed in applicazione dell’art. 41 della L.R. 28/2001 di contabilità regionale.

Con il medesimo Disegno di legge si provvede, altresì, ad introdurre alcune rimodulazioni e modifiche negli stanziamenti di unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e ciò in relazione a talune stringenti e non derogabili esigenze finanziarie ritenute indispensabili ed emerse nel corso della corrente gestione in corrispondenza di vari capitoli di bilancio.

Le disposizioni contenute nella presente legge di assestamento e variazione sono riferite:

- a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura del precedente esercizio 2010;
- b) all’aggiornamento del saldo finanziario positivo risultante all’inizio del corrente esercizio 2011 nel relativo bilancio di previsione;
- c) all’aggiornamento, ancora, dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio in corso;
- d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa ritenute necessarie in relazione alle operazioni di assestamento di cui ai precedenti punti, nonché a quelle ulteriori in riduzione ed in aumento ritenute indispensabili in relazione all’andamento gestionale complessivo sia per l’entrata che per la spesa.



Per quanto attiene alle operazioni di assestamento di cui alla lettera sub b) si è, in particolare, provveduto a rideterminare l'ammontare dell'avanzo di amministrazione in €. 1.115.531.271,26 al fine di rapportarlo al risultato proveniente dal rendiconto 2010.

Tale avanzo – depurato della quota già iscritta in via presuntiva in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 (pari ad € 1.023.764.376,67) – determina, quale ulteriore disponibilità finanziaria, una quota residua di € 91.766.894,59.

La predetta quota incrementale dell'avanzo, unitamente ad una serie di variazioni in aumento ed in diminuzione sia dell'entrata che della spesa, sono rientrate, ovviamente, nella complessiva manovra di variazione al bilancio 2011 di cui al provvedimento in esame.

Le limitate modifiche introdotte sono essenzialmente servite ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli di spesa strettamente indispensabili in relazione ad esigenze gestionali indifferibili.

Al fine di una analitica esposizione delle variazioni introdotte con la presente legge sono stati predisposti appositi tabulati, parte integrante della legge stessa. In particolare, nelle citate tabelle, è esplicitato, in dettaglio, la determinazione dell'avanzo di amministrazione residuo con l'evidenziazione del relativo utilizzo a partire dall'ammontare determinato in sede di rendicontazione 2010. In proposito si specifica che è stata utilizzata quota parte dell'avanzo in argomento, per un ammontare pari ad € 59.073.353,47, per l'integrazione del fondo per la riscrittura delle economie vincolate.

La tabella delle variazioni di competenza evidenzia le modifiche introdotte sulle varie unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e, pertanto, quelle dei capitoli ricompresi in ciascuna unità sulla base delle richieste dei vari Servizi ed Assessorati.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
- avv. Michele PELILLO -



Art. 1
Finalità

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2011, approvato con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 20, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2010 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1.023.764.376,67 al competente capitolo 1010001 di entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, viene rideterminato in euro 1.115.531.271,26. Il maggior saldo finanziario è pari ad euro 91.766.894,59 ed è destinato all'incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate nonché alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.

Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, risulta rideterminato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 13.063.184.104,05 in termini di competenza e in euro 26.307.696.484,88 in termini di cassa.

Art. 3
Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060, upb 6.02.01, del bilancio dell'esercizio finanziario 2011 è incrementato dell'importo di euro 59.073.353,47.
2. Per l'esercizio 2011 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al precedente comma 1 è pari ad euro 837.837.730,14.

CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario

Art. 4
Valorizzazione beni regionali



1. Al fine di assicurare l'ottimale valorizzazione fisica ed economica degli immobili facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della Regione Puglia è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'upb 8.04.01, il capitolo di spesa n. 3445 denominato "Spese per la valorizzazione degli immobili regionali, l.r. 27/1995", con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini di competenza e cassa di euro 900 mila.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata del bilancio regionale autonomo n. 4091000 "Alienazione di beni e diritti patrimoniali. ll. rr. 67/1980, 5/1985 e 27/1995 art. 30", upb 4.01.02, di corrispondente dotazione finanziaria.

Art. 5

Concessione e locazione beni regionali

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'attività concessoria e locatizia dei beni regionali prevista dalla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 8.04.01, il capitolo di spesa n. 3446 denominato "Spese per l'istruttoria delle pratiche di concessione e locazione di beni regionali e funzioni di controllo, l. r. 27/1995" con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini di competenza e cassa di euro 10 mila.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata di nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, upb 3.04.02, n. 3061040 denominato "Proventi connessi all'istruttoria delle istanze per il rilascio delle concessioni e locazioni dei beni regionali, l. r. 27/1995" di corrispondente dotazione finanziaria.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2006, n. 17

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 23 giugno 2006, n.17 è sostituito dal seguente:
"L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del codice della navigazione. L'accertamento definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, lett. f) del codice della navigazione, comporta la decadenza del concessionario."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 23 giugno 2006, n.17 è aggiunto il seguente comma:
3 bis. "Ferma restando l'applicazione dell'art. 1164 del Codice della navigazione, la reiterata inosservanza infrastagionale da parte del concessionario di precetti, obblighi o divieti previsti dall'Ordinanza balneare regionale, comporta l'obbligo dei Comuni costieri di attivare il procedimento di decadenza del concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, lett. f), del Codice della navigazione".



Art. 7
Abrogazione di norme

1. L'articolo 36 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 ed il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 sono abrogati.

Art. 8
Interventi per alunni non vedenti

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1987, 16 l'Unione Italiana Ciechi - Puglia e l'Istituto "Antonacci" di Lecce concorrono insieme ai Comuni associati in Ambiti territoriali, alle ASL ed alle Province alla realizzazione degli interventi volti ad assicurare l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità della vista, assicurando in particolare le seguenti attività in applicazione di quanto previsto all'articolo 2 della precitata legge:
 - a) servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento ed il trasporto;
 - b) dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, nonché dell'attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell'Università.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, le strutture dell'Assessorato al Welfare richiedono annualmente entro il 31 marzo un piano di attività, che valutano ed approvano entro il 30 giugno, al fine di provvedere all'attribuzione del finanziamento entro l'avvio del successivo anno scolastico. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque entro il 30 giugno, l'Unione Italiana Ciechi - Puglia e l'Istituto "Antonacci" di Lecce presentano dettagliata relazione sulle attività svolte, con rendicontazione delle risorse spese e con l'elenco degli utenti destinatari finali delle attività svolte.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 5.02.01, il capitolo di spesa n. 785120 denominato "Spesa per gli interventi sociali in favore dell'integrazione scolastica degli alunni non vedenti (art. 3 l. r. n. 16/1987)", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2011 di euro 300 mila.

Art. 9
Contributo ai Consorzi di bonifica

1. La Regione, al fine di consentire l'attuazione delle "Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 13 giugno 2011, n. 31 provvede ad erogare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, fino alla concorrenza di euro 9 milioni le somme occorrenti per far fronte:
 - a) alle spese di funzionamento;
 - b) alle spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - c) alle spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;



- 7.
- d) alle spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto all'Unione regionale delle bonifiche;
 - e) alle spese per il pagamento degli oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2011;
 - f) alle spese per la elaborazione dei piani di classifica.
2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 1.01.01, il capitolo di spesa n. 112061 denominato "Erogazione straordinaria ai Consorzi di bonifica" con una dotazione finanziaria per l'anno 2011 in termini di competenza e cassa di euro 9 milioni.
 3. Agli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19. I connessi oneri trovano copertura nell'ambito dello stanziamento annuale ivi previsto.

Art. 10
Organismi di parità della Regione Puglia

1. Al fine di sostenere e potenziare le attività degli Organismi di Parità della Regione Puglia (Commissione Pari Opportunità e Consulta Femminile) è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della upb 0.03.01, il capitolo di spesa n. 1250 denominato "Spese per il sostegno ed il potenziamento delle attività Organismi di Parità della Regione Puglia (Commissione Pari Opportunità e Consulta Femminile)".
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pertinenza del capitolo di entrata di nuova istituzione del bilancio autonomo regionale, nell'ambito della upb 3.04.02, n. 3061050 denominato "Proventi derivanti dall'applicazione delle misure di cui all'art. 3, comma 3, della l. r. 2/2005 e d.p.g.r. 74/2011".

Art. 11
Norme in materia di società partecipate regionali

1. Al fine di consentire il ripiano delle perdite dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 della società "S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce" è autorizzata, a valere sull'esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di euro 1.130.919,00. Nel provvedimento di ripiano la Giunta regionale dà preliminarmente atto che ricorrono le condizioni previste dal comma 19 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 7.02.01, del capitolo di spesa n. 3965 denominato "Spese per il ripianamento delle perdite di esercizio al 31/12/2010 della società "S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2011 di euro 1.130.919,00.
3. La Regione Puglia, intendendo non più strategiche le partecipazioni nelle società di trasporto pubblico, intende dismettere le partecipazioni nelle società "S.T.P. Terra d'Otranto di Lecce" e



“S.T.P. Brindisi”. Compiuto il ripiano di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure funzionali alla dismissione dei titoli partecipativi ancora detenuti, anche attraverso la cessione degli stessi a favore degli enti locali territoriali serviti dalle società “S.T.P. Terra d’Otranto di Lecce” e “S.T.P. Brindisi”.

